

Protagonisti del GDPR.

Pillole di Privacy

Citazione

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.” (Martin Luther King).

Chi sono i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali?

Nel GDPR sono individuate alcune figure soggette a diritti ed obblighi specifici.

I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali sono il titolare, il responsabile e l’interessato.

Per definire meglio le figure coinvolte nel trattamento dei dati personali occorre fare riferimento alle definizioni stabilite nell’art. 4 del GDPR.

Questo articolo enuclea i concetti fondamentali necessari per comprendere ed attuare correttamente le norme previste nel GDPR.

Gli interessati.

Sulla scorta del concetto di dato personale specificato nel numero precedente, è possibile definire la figura dell’interessato.

L’interessato è una persona fisica che può essere identificata o identificabile, in modo diretto o indiretto per mezzo di informazioni come: il nome, un numero di identificazione, dati di residenza, un identificativo on-line oppure uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, sociale, genetica, economica o culturale¹.

Gli interessati sono solo persone fisiche poiché il GDPR è composto da norme volte alla protezione dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche².

I titolari del trattamento.

Tra le figure di maggior interesse giuridico coinvolte nel trattamento dei dati personali troviamo il titolare del trattamento.

¹ Cfr. Art. 4.1 del GDPR 2016/679.

² Cfr. Art. 1 del GDPR 2016/679.

Il titolare del trattamento è una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali³.

In sostanza il titolare del trattamento è colui che decide le modalità e le finalità del trattamento dei dati senza ricevere alcun tipo di istruzione e indicazione.

Pertanto, il titolare del trattamento agisce in piena autonomia.

L'autonomia di cui gode tale soggetto è vincolata al rispetto di obblighi stringenti che possono comportare la responsabilità diretta per le violazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Nel settore privato il soggetto titolare del trattamento sarà individuabile in una persona fisica o giuridica e nel settore pubblico in un Ente.

Da specificare è il caso di società collegate da rapporti commerciali, le classiche Holding o gruppi di società, le quali hanno un potere di direzione nei confronti delle società controllate. In questo caso sia la società capofila che le altre interessate nel trattamento dei dati personali saranno distinti titolari del trattamento, in quanto ciascuna ha una propria responsabilità giuridica.

Da ciò consegue che il trasferimento di dati da una società ad un'altra dovrà essere approvato dall'interessato al momento della raccolta del consenso.

In altri casi, può capitare che il trattamento dei dati venga effettuato in modo congiunto fra due soggetti distinti.

In pratica quando due o più persone decidono le modalità e le finalità del trattamento⁴.

In questa circostanza è necessario che le mansioni e le responsabilità siano concordate tra contitolari con atti giuridicamente validi, in modo tale da delineare le rispettive competenze e comunicarle in modo trasparente all'interessato.

Nell'accordo di contitolarità è necessario che vengano specificate le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato e di conseguenza tale accordo deve essere messo a disposizione dell'interessato il quale ha il pieno diritto di esercitare i propri diritti indistintamente nei confronti di ciascun titolare.

³ Cfr. Art. 4.7 del GDPR 2016/679.

⁴ Cfr. Art. 26 del GDPR 2016/679.

Responsabile del trattamento.

Esistono soggetti che operano in modo diretto ed autonomo nel perimetro dell’incarico conferito nel processo di trattamento dei dati pur non avendo il potere di stabilirne le finalità e i mezzi.

Costoro sono i responsabili del trattamento.

Nello specifico il responsabile del trattamento, o “data processor”, è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento⁵.

Pertanto, il responsabile del trattamento è colui che tratta i dati per conto del titolare che dovrà accettare che il soggetto nominato come responsabile abbia misure organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento.

L’attività del responsabile deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che stabilisca la durata del trattamento, la natura e la finalità oltre alla indicazione delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate⁶.

Il responsabile del trattamento nominato dal titolare del trattamento⁷ è obbligato alla tenuta del registro dei trattamenti⁸ e ad adottare le misure tecniche organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del GDPR.

Conclusione

Tutte le figure analizzate sono gli attori principali del GDPR e rivestono un ruolo essenziale nella società dell’informazione.

Chiunque nella propria vita giornaliera può essere interessato, titolare o responsabile del trattamento ed ha il dovere di informarsi dei diritti e obblighi a cui è sottoposto.

Questa situazione personale deve rendere tutti i soggetti più responsabili ed a conoscenza del valore dei dati personali, per un miglioramento personale, professionale e sociale.

Infondo, può capitare di non essere responsabili per la situazione in cui ci si trova, ma lo diventeremo se non faremo nulla per cambiarla.

⁵ Cfr. Art. 4.8 del GDPR 2016/679.

⁶ Cfr. Art. 28 del GDPR 2016/679.

⁷ Cfr. Art. 28.3 del GDPR 2016/679.

⁸ Cfr. Art. 30.2 del GDPR 2016/679.